



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 293

ORIGINALE

OGGETTO: Concessione in uso per la gestione del bocciodromo comunale all'A.S.D. Bocciofila Rotaliana per il periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 e approvazione dello schema di convenzione.

Il giorno 28/12/2023 alle ore 17,45

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
2) CASAGRANDE SUSANNA	Assessore	Ass. giust.
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Debora Sartori.

Il Vicesindaco Michele Dalfovo, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Concessione in uso per la gestione del bocciodromo comunale all'A.S.D. Bocciofila Rotaliana per il periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 e approvazione dello schema di convenzione.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune è proprietario della struttura sportiva ubicata in via Cavalleggeri Udine, identificata nelle p.ed. 1155 e 1156 c.c. Mezzolombardo, costituita dal bocciodromo e dal campo destinato al gioco del tennis.

Da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 dd. 30.12.2020, veniva approvata la concessione in uso gratuita per la gestione del bocciodromo comunale fino al 31.12.2023 all'A.S.D. Bocciofila Rotaliana di Mezzolombardo e stipulato il relativo contratto racc. atti privati 2004 di data 07.01.2021.

Con nota acquisita al prot. dell'ente n. 11338 dd. 14.11.2023, l'A.S.D. Bocciofila Rotaliana ha richiesto il rinnovo dell'assegnazione del bocciodromo e dei pertinenti spogliatoio e ripostiglio, identificati rispettivamente nella p.ed. 1155 e parte della p.ed. 1156 C.C. Mezzolombardo, come individuate nella planimetria allegata al contratto, prossima a scadenza.

Con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002, è stato approvato il regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali che in particolare al titolo III "Impianti sportivi" art. 15 disciplina: *"1. Fatta salva la particolare disciplina degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici, gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni/società sportive, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche. 2. L'impianto può essere affidato al soggetto gestore anche mediante concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera f) della L.R. n. 1/93 e successive modifiche e integrazioni. La concessione è comunque disciplinata da convenzione, che accede alla concessione medesima".*

La gestione degli impianti da parte del soggetto convenzionato o concessionario, deve essere effettuata, ai sensi del regolamento, secondo i seguenti principi: razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili; conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto; assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione; utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Considerato che gli impianti sportivi comunali, come emerge dagli arresti della giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Dato atto che la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante "Legge provinciale sullo sport 2016 prevede, all'art. 30 rubricato "Gestione ordinaria degli impianti sportivi" dispone che *"Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale*

Rappresentato che il Comune persegue finalità di partecipazione e collaborazione della popolazione, avvalendosi dell'apporto della formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio, conformemente a quanto stabilito dal Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita *"i Comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione."*

Considerato che la gestione del bocciodromo si può definire priva del carattere della rilevanza economica dato che, per le sue qualità intrinseche e come emerge dai dati in possesso dell'Amministrazione, è produttiva di modesti introiti e che pertanto le entrate derivanti dalla gestione, considerati i costi di gestione della struttura, completamente a carico dell'Associazione, sono prive di quella rilevanza economica per la quale sarebbe richiesta una diversa modalità di gestione.

Osservato che l'Associazione in questione è un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, che mira ad accrescere la passione e la divulgazione del gioco delle bocce, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci e degli associati, svolgendo pertanto un importante servizio sul territorio, favorendo l'aggregazione sociale e la promozione dell'impiego del tempo libero in attività sportive, con un'evidente utilità sociale a favore degli associati o di terzi.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende valorizzare l'attività sportiva ed i benefici che dalla medesima si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, in termini di tutela della prevenzione da dipendenze di varia natura, di aggregazione sociale, di educazione ed osservanza delle regole, di educazione alla tolleranza ed all'aiuto reciproco dei soggetti che praticano l'attività sportiva.

Ritenuto che l'affidamento dell'impianto sportivo, privo di rilevanza economica, possa quindi avvenire mediante affidamento diretto a società e associazioni sportive dilettantistiche mediante convenzione che disciplini i reciproci impegni, anche in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione che consacra il principio della sussidiarietà orizzontale.

Dato atto che sul territorio comunale non vi sono altre associazioni sportive che svolgano l'attività nel settore interessato.

Pertanto, anche a seguito del riscontro positivo della precedente gestione del bocciodromo da parte dell'ASD Bocciofila Rotaliana, che ha gestito con competenza e diligenza la struttura data in concessione, l'Amministrazione intende rinnovare la concessione in uso gratuita per la gestione e la manutenzione ordinaria del bocciodromo e delle pertinenze identificate nella planimetria allegata al contratto all'Associazioni per tre anni e sino al 31.12.2026.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, che dispone:

- all'art. 4 che gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal regolamento possono avvenire o attraverso contributi finanziari o attraverso la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali;
- all'art. 5 che tali interventi possono essere disposti in favore di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione Comunale.

Considerato che la concessione a titolo gratuito del bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, quantificato in via presuntiva dal competente Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, in circa euro 18.000,00.= annui, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 19 della legge provinciale 23/1992 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Evidenziato che la convenzione prevede le seguenti principali condizioni:

- l'onere della gestione del bocciodromo, la vigilanza, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la responsabilità per la conduzione dello stesso vengono assunti dalla A.S.D. Bocciofila Rotaliana di Mezzolombardo;
- le spese di gestione compresa energia elettrica, acqua, riscaldamento e rifiuti sono a carico dell'ASD Bocciofila Rotaliana;
- le tariffe d'ingresso sono stabilite e rimosse direttamente dall'Associazione per far fronte alle spese di gestione;
- gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico ed elettrico), dalla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture, dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento sono a carico del Comune.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la richiesta di concessione in uso della struttura acquisita al prot. dell'ente n. 11338 dd. 14.11.2023;

VISTO il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati";

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 12 aprile 2018 ed in particolare il Titolo III e l'art. 40;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO lo Statuto dell'associazione;

VISTI il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025 approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 1 dd. 24.01.2023 e ss.mm.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16 dd.31.01.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2023-2025 e n. 156 del 11.07.2023, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2023-2025;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nell'art. 15 comma 4 del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali;

VISTO il decreto dd. 09.11.2023 prot. n. 11202 con il quale il Vicesindaco ha conferito, alla dott.ssa Marika Angeli l'incarico di Responsabile del Servizio Contratti e Appalti;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, c.3, lettera a), del Regolamento per la concessione di finanziamento, tramite l'Ufficio Tributi e l'ufficio Ragioneria, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte dell'associazione assegnataria dei locali;

VISTO l'assenso da parte dei membri della Commissione consultiva per le attività sportive;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

*beneficiario del presente provvedimento: A.S.D. Bocciofila Rotaliana - C.F.8001550223;

*importo del vantaggio economico indiretto: 18.000,00.= annui;

*tipologia beneficio: concessione in uso gratuito del bocciodromo e pertinenti spogliatoio e ripostiglio;

*struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti – Ufficio Attività economiche, Promozione e Sport;

*responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Angeli;

*norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;

*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione del bocciodromo comunale;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: Il Segretario Generale - dott.ssa Debora Sartori;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017, attestando altresì la copertura finanziaria.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria - dott.ssa Eleonora Franzoi;

VISTO l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione dell'impianto sportivo in parola;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, per garantire l'assegnazione dei locali a partire dall'1 gennaio 2024;

D E L I B E R A

1. di assumere la presente deliberazione a contrarre con la quale si concede in uso gratuito, mediante convenzione, per i motivi espressi in premessa, il bocciodromo e i pertinenti spogliatoio e ripostiglio come individuati nella planimetria allegata al contratto, all'A.S.D. Bocciofila Rotaliana di Mezzolombardo, per la gestione e la manutenzione ordinaria degli stessi per il periodo di tre anni dal 01.01.2024 al 31.12.2026;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione della struttura sportiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali l'immobile è concesso dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - * l'oggetto del contratto è la concessione in uso gratuito convenzionata del bocciodromo e pertinenti spogliatoio e ripostiglio per la gestione e la manutenzione ordinaria della stessa;
 - * sono a capo del concessionario tutte le spese di gestione, ivi comprese l'energia elettrica, l'acqua, la luce, il riscaldamento, i rifiuti, le pulizie, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria delle strutture in parola;
 - * sono a capo del concedente le spese di manutenzione straordinaria dei locali concessi;
 - * la convenzione ha durata a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2026;
 - * le altre clausole essenziali della convenzione sono indicate nell'allegato schema contrattuale;
 - * la contratto sarà stipulata mediante scrittura privata e sottoscritta dal Segretario Generale o dal suo sostituto;
3. di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Mezzolombardo o il suo sostituto alla sottoscrizione del contratto, redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;
4. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
5. di dare atto che la presente prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente - sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della LP 13 dicembre 2012 n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;
6. di stabilire che le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo della convenzione sono a carico del concessionario;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

rg/MA

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Debora Sartori

f.to digitalmente